

# *Rassegna Stampa*

di Martedì 10 febbraio 2026



*Centro Studi C.N.I.*

# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica Infrastrutture e costruzioni</b>				
1+26	Italia Oggi	10/02/2026	<i>Ristrutturazioni, detrazioni pari al 50% ma solo per i titolari del diritto di proprietà o di un di (F.Poggiani)</i>	3
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
5	Il Sole 24 Ore	10/02/2026	<i>"I subappalti fanno parte dell'attività delle imprese" (G.Latour)</i>	4
37	Italia Oggi	10/02/2026	<i>Edifici, fronte comune sul rinvio (L.Razzano)</i>	5
1+5	Il Sole 24 Ore	10/02/2026	<i>Superbonus, le verifiche del Fisco ora fanno rotta sulle imprese edili (G.Parente/G.Latour)</i>	6
29	Italia Oggi	10/02/2026	<i>Stazioni appaltanti di qualità</i>	8
<b>Rubrica Ambiente</b>				
1+6	Il Sole 24 Ore	10/02/2026	<i>Ciclone Harry, stop di tasse e contributi (G.Parente/M.Perrone)</i>	9
<b>Rubrica Previdenza professionisti</b>				
42	Il Sole 24 Ore	10/02/2026	<i>Ricongiunzione tra gestione separata Inps e Casse solo dal 1996 (F.Venanzi)</i>	10
31	Italia Oggi	10/02/2026	<i>Autonomi in calo, ma strutturati</i>	11
<b>Rubrica Economia</b>				
1+17	Il Sole 24 Ore	10/02/2026	<i>TRASFORMARE LA MANIFATTURA CON L'AI (G.Noci)</i>	12
19	Il Sole 24 Ore	10/02/2026	<i>Acciaio, via libera della Ue al prestito ponte da 390 milioni per l'ex Ilva (D.Palmiotti)</i>	14
<b>Rubrica Energia</b>				
37+40	Il Sole 24 Ore	10/02/2026	<i>Nelle comunità energetiche trattenute fuori imponibile (G.Sepio/D.Gro)</i>	15
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
30	Italia Oggi	10/02/2026	<i>Legali, equo compenso solo per grandi clienti (D.Ferrara)</i>	16



**BARRIERE EDILIZIE**

**Ristrutturazioni, detrazioni pari al 50% ma solo per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. E sulla prima casa**

Poggiani a pag. 26

*L'Agenzia ha pubblicato la guida aggiornata sulle agevolazioni delle persone con disabilità*

# Barriere, detrazione al 50%

*Per l'abitazione principale. Negli altri casi si applica il 36%*

**DI FABRIZIO POGGIANI**

**P**er le spese edilizie sostenute nel biennio 2025-2026 per l'eliminazione delle barriere architettoniche, la detrazione Irpef è pari al 50% se gli interventi riguardano l'abitazione principale e sono effettuati dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento, mentre scende al 36% negli altri casi. In ogni caso, il beneficio si applica su un tetto massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Questa una delle indicazioni fornite nella versione aggiornata della guida rubricata "Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità" e collocata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

La guida, in effetti, è destinata ai soggetti che il dlgs 62/2024, modificando l'articolo 3 (comma 1) della legge 104/1992, definisce "persone con disabilità", ovvero coloro che presentano "durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva

partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base".

La detta guida passa in rassegna diverse agevolazioni, da quella relativa alla detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'adattamento degli autoveicoli, dell'Iva agevolata al 4% sull'acquisto e adattamento dei veicoli e di altre esenzioni (bollo auto e imposta provinciale di trascrizione sui passaggi di proprietà o di prima iscrizione), a quella della detrazione Irpef del 19% per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici e della relativa Iva agevolata al 4%, trattando anche quelle relative alle spese di acquisto e di mantenimento dei cani guida per i non vedenti e alle spese di interpretariato dei sordi, nonché la deduzione dal reddito complessivo dell'importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica e la deduzione, dal reddito complessivo, degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare e la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (importo massimo di 2.100 euro), a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Una sezione interessante è quella concernente la detrazione per gli interventi edilizi, nella quale si ricorda che l'attuale impianto normativo prevede una detrazione Irpef delle spese sostenute, di cui alla lett. e), comma 1, dell'art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir), per le spese effettuate fino al 31/12/2025, cui

si è aggiunta la detrazione del 75% prevista dall'articolo 119-ter del dl 34/2020. Per le spese agevolate per gli interventi edilizi sostenute dall'1/01/2025 al 31/12/2033, i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef del 30%, di cui al comma 3-ter dell'art. 16-bis del medesimo Tuir, per una soglia non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare ma, attraverso la modifica dell'articolo 16 del dl 63/2013, la legge di bilancio 2025 ha previsto percentuali più elevate per le spese sostenute nel triennio 2025/2027.

La detrazione Irpef per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 è pari al 50% per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per gli interventi eseguiti sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pari al 36% per gli altri casi ma, a prescindere dall'aliquota applicata, la detrazione si applica su una soglia massima di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare; nel 2027 la detrazione si abbassa dal 50% al 36% per le spese sostenute per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 30% per gli altri, restando invariata la soglia massima di spesa (96.000 euro).

Si ricorda, inoltre, che risultano agevolati gli interventi desti-

nati all'eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori, montacarichi e quant'altro) e i lavori eseguiti per realizzare strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, risultino idonei a favorire la mobilità delle persone con necessità di sostegno intensivo; la guida indica puntualmente il perimetro delle spese che rientrano nell'agevolazione e quelle che non vi rientrano, anche attraverso lo sviluppo di precisi esempi. Infine, si evidenzia che, per le spese effettuate fino al 31/12/2025, alle citate agevolazioni si aggiunge quella del 75%, di cui all'articolo 119-ter del dl 34/2020, di cui la guida indica peculiarità, perimetro applicativo, fruizione e massimali di spesa.

© Riproduzione riservata



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-1T0010



## «I subappalti fanno parte dell'attività delle imprese»

### La posizione

Per i costruttori i cantieri sono stati condotti nel rispetto delle regole

Giuseppe Latour

«Siamo preoccupati». Esordisce così Vanessa Pesenti, vicepresidente Ance con delega al Fisco, parlando delle contestazioni in arrivo in questi mesi. «All'inizio si trattava di poche segnalazioni, ma con il passare dei giorni stanno diventando più numerose e significative». In questo contesto, allora, «occorre arrivare a un chiarimento definitivo, abbiamo già fatto un incontro con i vertici delle Entrate, e cercato di spiegare le modalità di gestione delle commesse da parte delle imprese. L'incontro è stato certamente proficuo, e sappiamo che c'è attenzione sul tema». L'obiettivo è «evitare contenziosi e aggravati

alle imprese che hanno correttamente seguito le regole».

Tornando al merito della questione, al centro delle preoccupazioni della sua categoria c'è soprattutto il tema dei subappalti. «Sono verifiche che non hanno alcun fondamento normativo e che non sono nemmeno in linea con quanto stabilito dalla stessa agenzia delle Entrate - dice la vicepresidente -, perché l'attività dei costruttori può essere realizzata in modo legittimo sia direttamente che tramite subappalto». Questo è il punto centrale della posizione tenuta dall'associazione. «Ci stupisce - prosegue - il cambio di approccio, che esclude in qualche modo il subappalto dal superbonus chiedendo oggi al committente di pagare separatamente questi importi».

Il subappalto, secondo i costruttori, è una delle modalità ordinarie di gestione di un'opera, non era vietato nell'ambito del superbonus e, per questo motivo, «non si comprende questo cambio di impostazione ex post». L'iter seguito dalle imprese, cioè, era perfettamente allineato alle regole: «La norma - dice ancora Pesenti - non fissava divieti, era prevista la

possibilità di subappaltare. All'interno dei corrispettivi di appalto sono stati pagati dai committenti i subappalti e l'utile di impresa, come è giusto che sia; è una cosa diversa dall'attività di coordinamento. Aggiungo che tutte le verifiche sono state effettuate su imprese qualificate che usano il Ccnl dell'edilizia e che sono dotate di Soa, quindi sono totalmente in regola con la normativa legata al superbonus. E c'è anche da considerare che, con tutte le difficoltà che ci sono state con il superbonus, i nostri costruttori hanno fatto il general contractor principalmente per consentire che i lavori potessero essere effettivamente eseguiti».

Da respingere, infine, anche le contestazioni legate alle spese per le attività professionali: «C'era una norma che imponeva di non mettere alcuna marginalità su questo tipo di attività - dice la vicepresidente - e così è stato fatto, non ci sono stati margini nascosti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Dialogo in corso con le Entrate**  
**Sul tema c'è attenzione dell'Agenzia**



#### LA POSIZIONE DEI COSTRUTTORI

Per la vicepresidente Ance, Vanessa Pesenti, «la norma non fissava divieti, era prevista la possibilità di subappaltare. All'interno dei corri-

spettivi di appalto sono stati pagati dai committenti i subappalti e l'utile di impresa, come è giusto che sia; è una cosa diversa dall'attività di coordinamento».



Emendamenti bipartisan per rinviare al 31/12/2026 il decreto per la valutazione dei rischi

# Edifici, fronte comune sul rinvio

## Per l'adeguamento antisismico, il termine è già a fine giugno

DI LAURA RAZZANO

Sul tema dell'edilizia e della sicurezza scolastica pare consumarsi una "zona di tregua" politica. L'iter del Decreto Milleproroghe (A.C. 2753), in discussione alla Camera, sta portando alla luce una convergenza trasversale tra maggioranza e opposizione su un punto critico: il rinvio dei termini per la valutazione congiunta dei rischi negli edifici scolastici. La prova di questa intesa risiede negli emendamenti che portano firme di spicco di diversi schieramenti: On. Roggiani (PD) per l'opposizione, On. Pella (Forza Italia) per la maggioranza e On. Steger (Gruppo Misto) per le autonomie. Tutti i proponenti concordano nel far

slittare al 31 dicembre 2026 l'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Lavoro, che deve definire le modalità di valutazione dei rischi, nodo fondamentale per ripartire le responsabilità tra dirigenti scolastici, considerati datori di lavoro, ed enti locali quali proprietari degli immobili. Questa pax politica si innesta su un contesto amministrativo già segnato da scadenze tassative fissate dagli uffici di Viale Trastevere. Con i decreti del 31 dicembre 2025, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 2 febbraio 2026, il Ministero ha già concesso tempo ai cantieri. Per l'adeguamento antisismico (Piano 2018-2021), il termine per la conclusione e la rendicontazione dei lavori è stato prorogato al 30 giugno 2026.

È bene ricordare che questa è considerata l'ultima proroga possibile: il mancato rispetto della data comporterà la revoca del finan-

ziamento. Riguardo al ripristino dell'agibilità per gli interventi finanziati con la quota statale dell'otto per mille dell'IRPEF (decreto 7 novembre 2023), la scadenza per ultimare i lavori è slittata al 31 maggio 2026, con rendicontazione finale entro il 31 luglio 2026. La complessità tecnica della valutazione congiunta dei rischi, invocata anche dall'Unione Province d'Italia (UPI), richiede tempi in-

compatibili con le scadenze attuali. Rinviare significa dare tempo ai comuni di mappare gli edifici e ai dirigenti di non restare schiacciati in un vuoto normativo di responsabilità. Al termine di questo ennesimo triennio di prova tecnico, una relazione finale dirà se il rinvio avrà permesso di mettere in sicurezza le aule o se sarà stato solo l'ennesimo adempimento burocratico a costo zero.

— © Riproduzione riservata — ■



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-1T0010



# Superbonus, le verifiche del Fisco ora fanno rotta sulle imprese edili

## Immobili

Nel mirino i lavori  
svolti in condominio  
con general contractor

Dopo i controlli sui condomini e l'operazione delle lettere di compliance sulle rendite catastali, un nuovo filone di contestazioni legate al superbonus prende forma:

sotto esame gli importi percepiti dai general contractor, cioè le imprese capofila che non hanno eseguito direttamente le opere e i servizi di appalto. Nel mirino la differenza tra quanto pagato a imprese o professionisti coinvolti nei cantieri e quanto fatturato ai committenti. Le verifiche – che coinvolgono soprattutto i lavori agevolati in condominio, che a fine 2025 hanno raggiunto quota 81,5 miliardi di euro detrazioni totali – riguardano per ora gli interventi effettuati in Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna.

Latour e Parente — a pag. 5

# Casa, sul superbonus le verifiche del fisco ora puntano le imprese

**Immobili.** Lavori con general contractor nel mirino: coinvolti soprattutto i cantieri condominiali che in totale valgono 81,5 miliardi di detrazioni

**Giuseppe Latour  
Giovanni Parente**

I controlli delle Entrate in materia di superbonus fanno rotta anche sulle imprese e su quello schema organizzativo definito, a livello commerciale, come general contractor. Dopo i controlli sui condomini e l'operazione delle lettere di compliance sulle rendite catastali, un nuovo filone di contestazioni legate alla maxi agevolazione sta prendendo forma in queste settimane. Sotto esame ci sono gli importi percepiti dalle imprese capofila dei lavori quando queste non hanno eseguito direttamente le opere e i servizi di appalto, in tutto o in parte. La differenza tra quanto pagato ai terzi (imprese o professionisti) coinvolti nei cantieri e quanto fatturato ai committenti è oggetto di controlli, perché non sarebbe agevolabile e non sarebbe potu-

to diventare un credito da liquidare tramite sconto in fattura.

Queste verifiche, per adesso, riguardano soprattutto alcuni territori: Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna. Ma il pericolo, per le imprese, è che si estendano in tutta Italia, con effetti potenzialmente devastanti; basta pensare che la gran parte delle operazioni realizzate nei condomini ha seguito questo schema e che per questa tipologia di immobili sono maturate, al 31 dicembre scorso, 81,5 miliardi di agevolazioni. Solo una piccola parte di queste – va sottolineato con chiarezza – potrebbe essere contestata. Le cifre, però, sono comunque potenzialmente importanti, dato che le Entrate qualificano questi crediti dubbi come inesistenti, facendo così maturare anche un aspetto penale molto preoccupante. Sopra la soglia di 50 mila euro per il re-

ato di indebita compensazione la pena varia da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di sei anni.

Le contestazioni, per tutti questi motivi, sono state subito messe sotto esame dall'Ance; l'associazione dei costruttori, infatti, rileva come questo filone di recuperi si fondi su presupposti giuridici e interpretativi errati, anche guardando a quello che le Entrate stesse hanno già detto, negli anni, su questo tipo di operazioni (si veda l'altro articolo in pagina). Anche per questo sono già partite le interlocuzioni con i vertici dell'amministrazione finanziaria. Da qui è emersa l'intenzione di verificare attentamente i singoli casi, per comprendere cosa emerge effettivamente dalle contestazioni.

Tornando all'origine del problema, lo schema del cosiddetto general contractor (espressione impropriamente

mutuata dagli appalti pubblici) è stato spessissimo utilizzato per il superbonus, essenzialmente per ragioni di utilità pubblica, soprattutto negli appalti più complessi come quelli condominiali. Sia il condominio committente che le banche finanziatrici di operazioni di cessione del credito avevano convenienza a relazionarsi con un solo interlocutore, anziché polverizzare gli sforzi tra decine di soggetti, tra imprese e professionisti. Anche perché nel periodo più caldo del superbonus era vitale, per ottenere gli sconti fiscali, velocizzare al massimo i tempi di lavorazione delle pratiche e non restare impigliati nella burocrazia, per rispettare le scadenze legate all'agevolazione.

Le imprese che, per ragioni di mercato e in qualche modo di servizio pubblico, hanno proposto questo tipo di offerta commerciale, ora si trovano sotto esame e, in alcune regioni, stanno finendo sotto la lente delle verifiche dell'Agenzia. Gli elementi problematici, sottolineati dalle Entrate, sono essenzialmente due, che in qualche caso si mescolano e si sommano. Da un lato, vengono contestati i margini legati al subappalto. In pratica, se un'impresa ha subappaltato lavori pagandoli 90, ma poi ha fatturato 100 al committente, quella differenza di dieci non sarebbe agevolabile secondo l'Agenzia, in quanto legata per il fisco a un'attività di mero coordinamento; per le imprese dell'Ance (si veda l'altro articolo in pagina) si tratta, invece, di un legittimo utile di impresa, assolutamente agevolabile e scontabile in fattura.

Il secondo problema riguarda somme, corrisposte per prestazioni professionali (come le asseverazioni), che l'impresa appaltatrice si è limitata a riaddebitare al committente, senza alcun tipo di margine. Secondo l'Agenzia questo margine (non agevolabile) sarebbe in realtà stato addebitato al committente ma implicitamente, senza specificare la singola voce. In questo modo, sarebbe stata incassata un'agevolazione non dovuta e, in aggiunta, sarebbe stata pagata l'Iva agevolata al 10%, anziché quella al 22% per i servizi professionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Oggetto di controlli anche i servizi professionali: per questi il margine sarebbe stato nascosto**

IMAGOECONOMICA



**Il risolto penale.** Le imprese rischiano anche il reato di indebite compensazioni



159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



## REPORT ANAC

### Stazioni appaltanti di qualità

Sono 3.295 le stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate al 30 settembre 2025. La maggior parte delle amministrazioni, pari al 60,7%, risulta qualificata in entrambi i settori "Lavori" e "Servizi e forniture", mentre il 22,4% si è qualificato esclusivamente per servizi e il 16,9% solo per lavori. In numeri assoluti, sono 2.557 gli enti qualificati per i lavori e 2.738 quelli per i servizi, dati che confermano la maggiore intensità di richieste nel secondo ambito.

E quanto emerge dal report trimestrale di Anac, che analizza le istanze presentate per la fase di progettazione e affidamento secondo i criteri entrati in vigore il 1° luglio 2024.

Il report sottolinea come due terzi delle amministrazioni qualificate abbiano raggiunto il livello massimo, sia per i lavori sia per i servizi, evidenziando una struttura di procurement pubblico sempre più orientata a professionalizzazione e specializzazione. Le percentuali crescono ulteriormente quando si osservano le centrali di committenza: l'84,9% di quelle qualificate per i lavori e il 79,9% di quelle per i servizi ottengono infatti il livello più alto, confermando il ruolo centrale di questi soggetti nella gestione delle procedure.

Il report mette inoltre in luce il largo ricorso alla clausola di salvaguardia, che permette agli enti di mantenere temporaneamente il livello di qualificazione anche in presenza di un punteggio in calo: ne beneficia il 21% delle amministrazioni qualificate nei lavori e quasi il 34% in quelle dei servizi. Un segnale che, osserva Anac, evidenzia margini di miglioramento soprattutto nelle dimensioni relative alle competenze e alla formazione del personale, ambiti in cui molte amministrazioni conseguono punteggi ancora inferiori al potenziale.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT0010



**IPOTESI RINVIO AL 31 MAGGIO PER LE ZONE COLPITE**

## Ciclone Harry, stop di tasse e contributi

Giovanni Parente e Manuela Perrone — a pag. 6

# Calamità al Sud, verso lo stop al 31 maggio per le scadenze tributarie e contributive

### Adempimenti

Nel decreto in arrivo anche la cassa emergenziale Meloni tornerà a Niscemi

**Giovanni Parente  
Manuela Perrone**

Una sospensione destinata a includere sia scadenze fiscali che contributive e, per ora, ad avere come orizzonte temporale il 31 maggio. È l'ipotesi a cui si sta lavorando al momento per i Comuni colpiti dal ciclone Harry: oltre 500 quelli individuati nell'ordinanza del capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Mentre ieri i commercialisti hanno riaperto l'attenzione sulla situazione della frana di Niscemi (Caltanissetta), chiedendo una congrua proroga degli adempimenti.

La sospensione per le calamità al Sud è destinata a entrare nel decreto legge sugli interventi straordinari atteso domani, mercoledì 11 febbraio, in Consiglio dei ministri. Al netto degli ultimi approfondimenti in vista del varo del provvedimento, la linea che si sta profilando è quella di fare attenzione anche ai profili di cassa coinvolti. In questo modo, all'inse-

gna della massima prudenza, si potrebbe decidere di valutare in seguito la necessità di ulteriori differimenti. Del resto, la scelta del decreto consente di allargare il perimetro oggettivo non limitandolo alle sole scadenze di adempimenti, dichiarazioni e versamenti di caratteri fiscali. Anche perché, soprattutto per le imprese, c'è da far fronte ai termini relativi ai versamenti di natura contributiva.

Ma è una fase delicata dal punto di vista tributario, anche perché oltre alla comunicazione di una serie di dati che servono per il 730 precompilato, incombono soprattutto le scadenze per il versamento annuale Iva entro il 16 marzo e per la dichiarazione Iva entro il 30 aprile.

A questo si aggiungono altri termini che si stanno avvicinando, come quelli della rottamazione delle cartelle. Per chi è in regola con l'edizione quater della sanatoria c'è la scadenza della rata del 28 febbraio (anche se con una tolleranza consentita fino al 9 marzo). Per chi vuole e può salire sul treno della versione numero 5 della definizione agevolata il termine spartiacque per presenta-

re la domanda è il 30 aprile. Ecco perché la sospensione potrebbe spostare in avanti anche questo termine per

le aree coinvolte.

A ricordare poi la gravità della situazione di Niscemi sono stati i commercialisti con una lettera inviata dal presidente del Consiglio nazionale Elbano de Nuccio alla premier Giorgia Meloni, al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, al viceministro dell'Economia Maurizio Leo e al direttore dell'agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone. Lettera con cui si chiede per Niscemi «una congrua proroga dei termini relativi ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi in scadenza nel primo semestre 2026», dopo che una richiesta dello stesso tenore era stata avanzata per tutte le zone colpite dal ciclone Harry in Sardegna, Sicilia e Calabria.

Nel decreto, che dovrebbe valere circa 2 miliardi, dovrebbero trovare spazio le altre misure anticipate dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, che ieri ha annunciato il ritorno di Meloni a Niscemi «nei prossimi giorni». Tra queste la Cassa integrazione unica emergenziale già introdotta per le alluvioni in Emilia-Romagna, semplificazioni, misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, al recupero della capacità produttiva, alle imprese esportatrici danneggiate e al comparto turistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Niscemi.

I commercialisti hanno chiesto una «congrua proroga» a causa della frana che ha colpito Niscemi (nella foto) in provincia di Caltanissetta

LAPRESSE





# Ricongiunzione tra gestione separata Inps e Casse solo dal 1996

## Previdenza/1

L'operazione sarà  
effettuata con le regole  
del metodo contributivo

**Fabio Venanzi**

Via libera alla ricongiunzione dei periodi accreditati presso la gestione separata Inps e le Casse professionali (e viceversa). Con la circolare 15/2026, Inps illustra le principali novità, tuttavia, rispetto al comunicato del ministero del Lavoro del 21 novembre 2025, non affronta la tematica delle ricongiunzioni presso gestioni diverse da quelle ove sono assicurati i liberi professionisti, anche se alcuni passaggi del provvedimento sembrano riguardare tutte.

La circolare recepisce il costante orientamento della Corte di cassazione che ha riconosciuto un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista. Pertanto, tale operazione seguirà le ordinarie regole disciplinate dalla legge 45/1990. Per quanto riguarda le ricongiunzioni in uscita dalla gestione separata (e, quindi, in entrata presso le Casse professionali), si applicano gli ordinari criteri stabiliti dalla norma, secondo le istruzioni impartite nel corso degli anni.

Inps si sofferma sulla ricongiunzione in entrata presso la gestione separata, con contribuzione proveniente dalle Casse dei liberi professionisti. L'operazione deve riguardare, come di consueto, tutti e per intero, i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali, che non abbiano dato luogo a pensione. Eventuali debiti con la cassa professionale potrebbero costituire un ostacolo nella definizione della ricongiunzione, in quanto i periodi non sarebbero "certi" nella loro interezza e completezza.

Poiché la gestione separata è nata il 1° aprile 1996, non potranno avva-

lersi della nuova possibilità le persone che possono vantare anzianità contributiva antecedente a tale data. Trattandosi di periodi che saranno valutati con le regole del sistema contributivo, l'onere della ricongiunzione sarà determinato – con il cosiddetto criterio a percentuale – prendendo a riferimento l'aliquota vigente nella gestione separata per collaboratori coordinati e continuativi (pari al 33% nel 2026) applicata alla retribuzione di riferimento. Tale base è rappresentata alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. Qualora l'importo dovesse risultare inferiore al minimale della gestione speciale dei lavoratori autonomi (pari a 18.808 euro per il 2026), l'onere sarà calcolato sul minimale stesso mentre, se dovesse eccedere il massimale contributivo (pari a 122.295 euro), l'importo sarà determinato su tale valore. Il risultato di questa operazione, moltiplicato per gli anni oggetto di ricongiunzione, dà la cosiddetta riserva matematica.

Per comprendere la convenienza economica dell'operazione, occorrerà valutare il montante contributivo maturato nella gestione di provenienza, rispetto a quello calcolato nella gestione separata alla data della domanda. I periodi così ricongiunti saranno considerati equivalenti a periodi di iscrizione originaria nella gestione separata, agli effetti sia del diritto sia dell'importo della pensione. Il montante relativo ai periodi ricongiunti sarà rivalutato, come di consueto, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda, a prescindere da quando sarà pagato l'onere della ricongiunzione. Quest'ultimo sarà dato dalla differenza tra la riserva matematica e i contributi da trasferire, senza l'abbattimento del 50%, già previsto per le ricongiunzioni relative ai lavoratori dipendenti.

[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

La versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Il focus della Fondazione studi fotografa l'evoluzione del settore tra il 2014 e il 2024

# Autonomi in calo, ma strutturati

## Cresce in modo significativo la componente più organizzata

Il lavoro autonomo in Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione. A fronte della riduzione dell'incidenza degli indipendenti sul totale degli occupati nell'ultimo decennio, emerge una progressiva ricomposizione del comparto verso modelli più strutturati, qualificati e professionalizzati. E quanto evidenzia il focus della **Fondazione studi consulenti del lavoro** "I numeri del lavoro autonomo in Italia, tra calo e ricomposizione", che fotografa l'evoluzione del settore tra il 2014 e il 2024. In termini complessivi, l'incidenza del lavoro autonomo sul totale degli occupati è scesa dal 24,5% al 21,2%, con una perdita di circa 285 mila unità. Questa contrazione, tuttavia, non segnala una crisi strutturale, bensì una trasformazione qualitativa. Dal 2019 al 2024 è, infatti, cresciuta in modo significativo la componente più organizzata: gli autonomi con dipendenti (imprenditori, professionisti e lavoratori in proprio) sono aumentati del 16,9%, passando da 1 milione

384 mila a oltre 1 milione 618 mila. Un'evoluzione che va di pari passo con l'innalzamento del livello di istruzione. La quota di autonomi con titolo universitario è salita dal 24,9% al 29%, mentre si è ridotta quella con licenza media. Segno che l'attività in proprio richiede maggiori competenze specialistiche, capacità gestionali e organizzative, in un contesto economico sempre più complesso e competitivo. Va in questa direzione l'esempio virtuoso dei consulenti del lavoro che, grazie agli investimenti in nuove specializzazioni e ambiti professionali, hanno rafforzato il loro posizionamento sul mercato diventando, oggi, una categoria a "disoccupazione zero" che gestisce 11 milioni di lavoratori, tra autonomi e subordinati. Accanto al rafforzamento qualitativo, però, emergono

alcune criticità strutturali. Preoccupano il progressivo invecchiamento della platea degli autonomi e la difficoltà di ricambio generazionale. Oggi circa la metà dei lavoratori indipendenti ha più di 50 anni, contro il

38,9% di dieci anni fa. Anche sul piano territoriale il quadro è articolato. Il calo degli autonomi è stato più marcato nelle regioni del Nord, con una riduzione superiore al 6% negli ultimi cin-

que anni. Al contrario, nel Mezzogiorno si registra una crescita dell'1,8%: segnale di una persistente propensione all'iniziativa imprenditoriale nelle aree meridionali del Paese. Secondo il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, **Rosario De Luca**, i dati confermano una tendenza verso un lavoro autonomo "sempre più qualificato e strutturato", ma allo stesso tempo mettono in luce una criticità non trascurabile: la scarsa presenza dei giovani. Gli incentivi del Decreto Coesione rappresentano un primo passo, ma non sono sufficienti. Servono "politiche mirate per rendere l'iniziativa autonoma più accessibile e attrattiva, sostenendo competenze, investimenti e percorsi di accompagnamento all'impresa".

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT0010



LE VIE DELLA CRESCITA/2

TRASFORMARE  
LA MANIFATTURA  
CON L'AI

di **Giuliano Noci**  
— a pagina 17

# Trasformare la manifattura con l'Intelligenza artificiale

## Le vie della crescita/2

Giuliano Noci

**L'**Europa si sta avvicinando all'Intelligenza artificiale come certi aristocratici ottocenteschi al vapore: con sufficienza, sospetto e una nostalgica fiducia nel fatto che il mondo, prima o poi, torni a girare come prima. Per la manifattura il momento ChatGPT è già arrivato. Fingere il contrario non è una svista: è una scelta politica. Una scelta consapevole, mascherata da prudenza, che tradisce l'incapacità di affrontare una trasformazione strutturale. Così proliferano slogan tranquillizzanti, perfetti per i comunicati stampa e inutili per competere: "Buy European", qualche dazio cosmetico, l'illusione infantile che basti alzare muri per fermare il tempo. È la sindrome della fortezza assediata, tipica di chi ha smesso di credere nella propria capacità di guidare il cambiamento e si limita a presidiare le rovine. Il problema è che il campo di battaglia si è già spostato. Difendere la manifattura europea non significa imbalsamarla, ma trasformarla. Ibridarla con il digitale e con l'Intelligenza artificiale non è un vezzo futurista, è l'unico modo per evitare che una leadership costruita in decenni di innovazione venga archiviata come un glorioso precedente. Il nodo più profondo è culturale. L'Intelligenza artificiale scardina due pilastri della manifattura tradizionale: il feticismo del possesso delle risorse e il primato assoluto della trasformazione fisica della materia. Le tecnologie digitali giocano un'altra partita, spesso con regole opposte. Gli oggetti smettono di essere entità mute, iniziano a parlare, a coordinarsi, a prendere decisioni. Le catene chiuse

lasciano spazio a ecosistemi aperti e finalizzati, fondati su un'interdipendenza radicale e su un tessuto connettivo fatto di dati, non di bulloni. In questo scenario l'Intelligenza

artificiale non è un acceleratore di efficienza da inserire a valle, ma un sistema produttivo vero e proprio che si affianca a quelli tradizionali. Coordina risorse diffuse e le orienta verso obiettivi di *business* condivisi. Chi produce impianti, per esempio, non costruisce più macchine, ma sistemi cognitivi che, integrandosi con le altre funzioni aziendali, rendono possibile la generazione di valore per il mercato. L'AI a bordo dell'impianto non è un *optional* tecnologico per *brochure* patinate, ma il cervello che coordina un asset inserito nella catena del valore del cliente. Questo ribalta il ruolo del produttore: da fornitore di tecnologia ad abilitatore del funzionamento complessivo dei processi gestionali del cliente. È qui che trasformazione digitale e intelligenza artificiale mostrano la loro natura davvero sovversiva. Non perché automatizzano, ma perché cambiano il significato stesso del fare impresa. Si passa da una logica *product-centric* a una *customer-centric* reale, non declamata nei manifesti strategici. Non siamo davanti a un'evoluzione incrementale, ma a un cambio di prospettiva. Mutano le dinamiche dei sistemi, che iniziano a operare secondo le logiche delle economie di rete, mentre gli oggetti ampliano progressivamente le loro funzioni d'uso e il loro perimetro economico. Anche il commercio internazionale ne uscirà riscritto. Circoleranno meno merci e più dati. La manifattura, additiva e non solo, si avvicinerà ai mercati finali fino a entrare nelle case. Le economie di scala migreranno su algoritmi, personalizzazione e capacità di coordinamento. Meno navi, più dorsali digitali transoceaniche a sostenere una comunicazione *machine-to-machine* continua. I prodotti cambieranno identità: un'automobile non sarà più solo un mezzo di trasporto, ma una piattaforma di servizi; un impianto produttivo non sarà più un sistema che "fa output", ma l'architrave di un coordinamento continuo tra soggetti e oggetti che cooperano per generare esperienze di valore. In questo contesto, arroccarsi non è prudenza: è un atto di autoassoluzione collettiva. Difendere il passato



non rende forti, rende irrilevanti. Il futuro non aspetta chi invoca identità, sovranità o protezione per mascherare l'incapacità di scegliere. Per restare nel gioco servono ponti, non trincee. E chi oggi si rifiuta di costruirli, domani non sarà vittima di una congiura tecnologica: sarà semplicemente l'ennesimo spettatore indignato di un mondo che ha deciso di andare avanti senza chiedere permesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

---

## L'AI COORDINA RISORSE DIFFUSE E LE ORIENTA VERSO OBIETTIVI DI BUSINESS CONDIVISI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



ANSA

Taranto. Una veduta dello stabilimento ex Ilva

# Acciaio, via libera della Ue al prestito ponte da 390 milioni per l'ex Ilva

## Siderurgia

Riparte l'Altoforno 2 a Taranto. La visita dei consulenti del fondo Flacks

**Domenico Palmiotti**

La Commissione Ue accende il semaforo verde sul prestito ponte per l'ex Ilva. C'è la disponibilità sino a un massimo di 390 milioni. A breve distanza dall'approvazione del decreto legge in Parlamento e dall'incontro a Bruxelles del ministro delle Imprese, Adolfo Urso, con il vicepresidente esecutivo della Commissione, Teresa Ribeiro, si sistema quindi anche l'ultimo tassello. Peraltro, lo stesso decreto subordinava l'erogazione del prestito all'assenso di Bruxelles. Il sì è sino a 390 milioni ma se necessari e

qualora servissero prima di chiudere la vendita dell'azienda. Il plafond è stato ampliato rispetto al decreto, che ha assegnato all'ex Ilva 149 milioni "nuovi" e confermato i 108 rimasti da un precedente stanziamento di 200 per un totale quindi di 257.

Con la sua decisione, Bruxelles riconosce l'urgenza di evitare uno stop improvviso del siderurgico di Taranto e giudica l'intervento compatibile con le norme sugli aiuti di Stato purché limitato ai costi operativi e per un massimo di sei mesi. Tenuto conto che la trattativa con il fondo americano Flacks per vendere l'azienda è in corso e che Acciaierie d'Italia deve intanto far fronte a importanti esigenze di liquidità per fronteggiare lavori, fornitori e stipendi del personale (questi assorbono poco meno di 40 milioni al mese), il prestito autorizzato dalla Commissione - definito di salvataggio - mira a coprire questi costi nei prossimi mesi. Inoltre, la Commissione ha stabilito che il prestito

chiesto dall'Italia per l'ex Ilva non incide indebitamente sulla concorrenza con altri produttori di acciaio, né sugli scambi nel mercato interno.

E nella giornata del via libera di Bruxelles, a Taranto l'azienda ha ufficializzato la ripartenza dell'altoforno 2 dopo due anni di inattività. L'ex Ilva ha infatti comunicato ai sindacati che da oggi inizieranno le fasi di settaggio dell'impianto. Attività che dureranno circa 7-10 giorni. Una volta terminate, si proseguirà con il caricamento dell'altoforno e il suo avviamento che presumibilmente avverrà il 20 febbraio. La data del 20 è quella che era già stata ipotizzata. Una volta stabilizzata la marcia dell'altoforno 2, sarà fermato per due mesi l'unico altoforno attualmente in funzione, il 4, per svolgere delle attività di manutenzione che dureranno sino a fine aprile. A partire da agosto, il 2 è stato sottoposto ad una serie di importanti rifacimenti: refrattari, sistema di raffreddamento e installazione di un nuovo crogiolo. Lavori costati qualche decina di milioni.

Se è chiaro il percorso degli altiforni 2 e 4, adesso resta da capire cosa accadrà per l'1. Ieri al Tribunale di Taranto si è svolta l'udienza davanti al gip Mariano Robertiello per discutere dell'istanza di dissequestro presentata da Acciaierie d'Italia. Sono intervenuti il pm Mariano Buccoliero e l'avvocato Angelo Loreto per l'amministrazione straordinaria di AdI. L'altoforno 1 è quello che ai primi di maggio è stato sequestrato senza facoltà d'uso a causa di un incendio. Lo stesso altoforno era stato riattivato a metà ottobre 2024. Loreto ha chiesto il dissequestro dell'impianto, mentre il pm Buccoliero la sua conferma. Il verdetto del gip è atteso nei prossimi giorni. Se l'altoforno 1 dovesse essere dissequestrato, non potrà essere subito rimesso in marcia. Serviranno importanti lavori di ripristino stimati in circa 8 mesi. Ieri, infine, seconda visita in fabbrica di una delegazione tecnica di Flacks Group, un ritorno dopo la tappa di novembre e vi rimarrà sino ad oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



## Sostenibilità

Nelle comunità energetiche  
trattenute fuori imponibile —p.40

# Nelle comunità energetiche trattenute fuori imponibile

## Economia verde

Decommercializzate  
le somme sugli incentivi  
se destinate alla gestione

Per analogia lo stesso  
principio vale anche  
ai fini dell'Iva

Daniele Gro  
Gabriele Sepio

Comunità energetiche rinnovabili (Cer): le somme trattenute sugli incentivi spettanti agli associati sono decommercializzate se destinate alla copertura dei costi istituzionali.

Con la risposta a interpello 22/2026, le Entrate intervengono sulla disciplina delle configurazioni di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, letta alla luce delle ipotesi di decommercializzazione delle attività istituzionali svolte dalle associazioni del Terzo settore (associazioni Ets) nei confronti dei propri associati (articolo 79, comma 6, Cts).

Il chiarimento si inserisce nel contesto della normativa Cer (Dlgs 199/2021) e relative norme attuative, che riconoscono ai soggetti partecipanti specifici incentivi legati all'energia condivisa: ossia, nello specifico, una Tariffa premio di durata ventennale e un contributo di valorizzazione determinato

dall'Arera, entrambi erogati dal Gestore dei servizi energetici (Gse). Tali somme sono corrisposte alla Cer in qualità di soggetto referente, cui spetta la gestione dei rapporti con il Gse e delle relative operazioni di incasso e riparto tra i membri della configurazione, nel-

l'ambito di un rapporto di mandato senza rappresentanza. In questo contesto si colloca la scelta della Cer istante di "trattenere" quota-parte degli importi premiali prima del loro riparto agli associati, destinando tali risorse alla copertura delle maggiori spese di gestione necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale. Si tratta, in sostanza, di un meccanismo di auto-finanziamento interno alla comunità che, secondo quanto rappresentato, si affianca in chiave integrativa alle quote associative annuali dei partecipanti.

Il quesito sottoposto all'Agenzia riguarda, dunque, il corretto inquadramento fiscale delle somme trattenute sugli incentivi: se esse possano essere qualificate come corrispettivi per prestazioni specifiche rese agli associati, con conseguente attrazione nell'area della commercialità, o se debbano essere considerate entrate non commerciali in quanto non corrispettive e destinate al regolare funzionamento della Cer.

L'Agenzia esclude che gli importi in esame possano assumere rilevanza

commerciale. In assenza di un rapporto sinallagmatico, le somme trattenute non possono essere qualificate come corrispettivi per prestazioni specifiche e restano, pertanto, estranee all'area della commercialità. Una conclusione che, peraltro, vale sia nel periodo d'imposta 2025, in relazione all'articolo 148 del Tuir, sia a decorrere dal 1° gennaio 2026, in applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Cts, che espressamente qualifica come "non commerciale" l'attività svolta dalle associazioni Ets nei confronti dei propri associati (e dei loro familiari) in conformità alle finalità istituzionali dell'ente e in assenza di corrispettivi specifici.

Naturalmente, l'assenza di un rapporto sinallagmatico rileva anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In concreto, il fatto che le trattenute operate sulla Tariffa premio e sul contributo Arera non si inseriscano in un rapporto a prestazioni corrispettive esclude in radice l'applicazione dell'Iva per carenza del presupposto oggettivo.

Da ultimo, appare condivisibile l'ulteriore precisazione secondo cui, nel diverso caso in cui le trattenute siano operate dalla Cer sui corrispettivi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta (vale a dire non autoconsumata) l'imposta dovuta dall'associato andrà calcolata sulla base dell'intero importo erogato dal Gse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### COSTI ISTITUZIONALI

Comunità energetiche rinnovabili (Cer): le somme trattenute sugli incentivi spettanti agli associati sono decommercializzate se destinate alla copertura dei costi istituzionali



## Legali, equo compenso solo per grandi clienti

È ufficiale: per gli avvocati l'equo compenso della legge 21/04/2023, n. 49 si applica soltanto nei confronti dei grandi clienti. Lo prevede ora in modo esplicito l'articolo 25-bis del codice deontologico, che dispone sanzioni disciplinari in caso d'inosservanza: la norma è stata modificata dal Consiglio nazionale forense dopo i dubbi espressi dall'Antitrust, che aveva rilevato potenziali restrizioni della concorrenza; il nuovo testo è pubblicato sulla Gu del 05/02/2026 n. 29.

**Dettato normativo.** È stata introdotta nella norma deontologica una formulazione il più possibile aderente al dettato normativo. Per gli avvocati, dunque, l'equo compenso vale per le attività professionali svolte in favore di: banche e assicurazioni e società controllate e mandatarie; imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico risultano avere più di 50 dipendenti o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; pubbliche amministrazioni e partecipate, tranne società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione. Se la convenzione, il contratto o qualsiasi diversa forma di accordo con i clienti sono predisposti soltanto dall'avvocato, il legale è tenuto ad avvertire per iscritto il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, pena la nullità della pattuizione; disposizioni, queste, che non si applicano nei rapporti con altri clienti. Rischia la censura l'avvocato se viola la norma che circoscrive l'applicazione dell'equo compenso, mentre la sanzione disciplinare è l'avvertimento per l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione scritta al cliente.

**Preoccupazioni eliminate.** Secondo l'autorità garante della concorrenza e del mercato, la precedente formulazione dell'articolo 25-bis del codice deontologico non avrebbe limitato i suoi effetti ai soli grandi clienti interessati dalla normativa: il che, secondo l'Agcm, avrebbe aumentato i prezzi dei servizi professionali per i clienti «non grandi». Il set di impegni offerti dal Cnf all'Antitrust, però, ha eliminato le preoccupazioni espresse dall'autorità all'apertura del procedimento.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT0010